

**ADDENDUM ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GEMINA S.P.A. IN ATLANTIA S.P.A., REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501-QUINQUIES DEL CODICE CIVILE E DELL'ARTICOLO 70, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO IN DATA 29 MARZO 2013.**

Signori Azionisti,

il presente documento (l'“**Addendum**”) integra la relazione (la “**Relazione Illustrativa**”) redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra società, ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del Codice Civile e dell'articolo 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, e pubblicata in data 29 marzo 2013, per illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto (il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione per incorporazione (la “**Fusione**”) di Gemina S.p.A. (“**Gemina**” o la “**Società Incorporanda**”) in Atlantia S.p.A. (“**Atlantia**” o la “**Società Incorporante**”) e di seguito, Atlantia e Gemina, collettivamente, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”).

In particolare, il presente Addendum è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione della Vostra società per illustrare la proposta di approvazione di una clausola integrativa del Progetto di Fusione approvato dagli organi assembleari delle Società Partecipanti alla Fusione in data 29-30 aprile 2013 (l'“**Integrazione del Progetto di Fusione**”), secondo quanto previsto nel testo qui accluso *sub Allegato A*, l'emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati (come di seguito definiti), e l'aumento del capitale sociale al relativo servizio ivi contemplati, per le motivazioni di seguito riportate.

Si rinvia ai contenuti della Relazione Illustrativa che restano fermi per quanto non espressamente modificato od oggetto di aggiornamento per effetto del presente Addendum.

\* \* \*

## **I. Illustrazione dei contenuti della clausola integrativa e motivazioni della stessa**

### *I.1 Richiesta di risarcimento danni avanzata dal Ministero dell'Ambiente e vicende successive*

**A.** Con atto depositato in data 26 marzo 2013 e notificato alla società controllata Autostrade per l'Italia S.p.A. (“**Autostrade per l'Italia**” o “**ASPI**”) in data 10 aprile 2013, il Ministero dell'Ambiente si è costituito parte civile, avanzando nei confronti di ASPI, quale responsabile civile, una richiesta di risarcimento danni “per equivalente patrimoniale” di importo pari ad Euro 810 milioni, in solido con tutti gli imputati, nel procedimento penale n. 9147/2007 pendente avanti il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, avviato nel 2007 - per fatti risalenti al 2005 - a carico di

due dirigenti di ASPI e di altre 18 persone appartenenti a società di costruzione, per presunte violazioni della normativa ambientale in occasione dei lavori di realizzazione della Variante di Valico (il “**Procedimento**”).

- B.** Al fine di consentire alla Società Incorporante di dare ai propri azionisti ed al mercato adeguata informativa in merito al Procedimento ed alle pretese risarcitorie del Ministero dell’Ambiente, che valutasse compiutamente ogni aspetto di fondatezza/infondatezza delle stesse e la conseguente necessità/non necessità di provvedere ad effettuare accantonamenti in bilancio, Autostrade per l’Italia ha richiesto, ed ottenuto, pareri dei propri consulenti legali in ordine alla reale portata del rischio economico conseguente alla costituzione di parte civile in argomento. Anche alla luce di tali pareri, Autostrade per l’Italia, reputando infondata la richiesta risarcitoria e in considerazione del rischio remoto alla stessa correlato, non ha ritenuto di eseguire alcun accantonamento in bilancio. Per maggiori dettagli, si rinvia al Resoconto intermedio di gestione del Gruppo Atlantia al 31 marzo 2013, disponibile sul sito internet [www.atlantia.it](http://www.atlantia.it).
- C.** Con comunicazioni rese in data 29 e 30 aprile 2013 in ossequio agli obblighi informativi assunti con l’accordo di fusione stipulato con Gemina in data 8 marzo 2013 (l’“**Accordo di Fusione**”), e successivamente integrato con atto in data 28 giugno 2013 (l’“**Addendum all’Accordo di Fusione**”), per tener conto dell’Integrazione del Progetto di Fusione sottoposta al Vostro esame, Atlantia ha fornito informativa a Gemina in merito alla predetta richiesta di risarcimento danni avanzata dal Ministero dell’Ambiente. Il contenuto di tali comunicazioni è stato reso noto nel corso dei lavori dell’Assemblea straordinaria di Gemina del 30 aprile 2013, precisandosi nel contempo che sarebbe stata cura degli amministratori di Gemina effettuare tutti gli approfondimenti al riguardo ritenuti necessari od opportuni.
- D.** Con comunicato in data 20 giugno 2013, Gemina ha reso noti gli esiti dei propri approfondimenti, svolti anche per il tramite di un *panel* di esperti - composto dai Proff. Avv. Francesco Mucciarelli, Luca R. Perfetti, Andrea Zoppini, dal Prof. Alberto Prestininzi e dalla società Environ Italia S.r.l. - allo scopo nominato (il “**Panel di Esperti**”). In particolare, a giudizio del Panel di Esperti:
- (i) il grado di probabilità di accoglimento della specifica domanda di risarcimento del danno, così come formulata dal Ministero dell’Ambiente in sede di costituzione di parte civile nel Procedimento, è talmente basso da non essere seriamente apprezzabile;
  - (ii) anche nell’ipotesi in cui la domanda del Ministero dell’Ambiente fosse accolta, la quota parte di pertinenza di Autostrade per l’Italia nell’obbligazione risarcitoria ammonterebbe a un massimo di circa Euro 63 milioni;
  - (iii) pur in assenza di una fondata evidenza che richieda di modificare il rapporto di cambio espresso nel Progetto di Fusione ed approvato dalle rispettive Assemblee il 29-30 aprile 2013 nella misura di n. 1 azione ordinaria Atlantia ogni n. 9 azioni ordinarie o di risparmio Gemina (il “**Rapporto di Cambio**”), in considerazione del potenziale rischio connesso all’evento costituito dall’azione risarcitoria esperita dal Ministero dell’Ambiente nei

confronti di ASPI, sarebbe ragionevole dotarsi di uno strumento giuridico, seppure condizionato ed eventuale, volto a preservare le correlate esigenze di tutela degli azionisti di Gemina.

Nel medesimo comunicato, Gemina ha reso note le risultanze delle valutazioni espresse da Barclays Bank PLC e Unicredit S.p.A., *advisor* finanziari del Consiglio di Amministrazione di Gemina nell'ambito della Fusione, in relazione all'indicazione dell'incidenza teorica della potenziale passività connessa alla richiesta risarcitoria del Ministero dell'Ambiente sul Rapporto di Cambio, quantificata dagli stessi in uno scostamento non superiore all'1,7%, considerato non significativo ai fini della revisione del Rapporto di Cambio medesimo, anche sulla base di precedenti relativi ad altre operazioni di fusione.

- E.** Anche alla luce delle risultanze delle analisi del Panel di Esperti e delle considerazioni svolte dagli *advisor* finanziari coinvolti, in data 20 giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione di Gemina, previo conforme e favorevole parere del Collegio Sindacale rilasciato ai sensi della Procedura Parti Correlate di Gemina, ha, pertanto, ritenuto che il potenziale rischio di soccombenza di Autostrade per l'Italia non richieda una revisione del Rapporto di Cambio. Peraltro, anche tenendo conto della natura e dell'entità della pretesa, dei tempi presumibili di definizione del Procedimento e del carattere necessariamente limitato delle analisi svolte dal Panel di Esperti, ha conferito incarico al Presidente e all'Amministratore Delegato di avviare immediatamente un confronto con Atlantia per individuare una forma giuridica di protezione idonea a fronteggiare i potenziali effetti negativi, per i possessori di azioni Gemina alla data di efficacia della Fusione, derivanti dall'eventuale diminuzione del valore del capitale economico di Atlantia per il caso di condanna di ASPI nell'ambito del Procedimento o in un successivo procedimento civile di quantificazione del danno.
- F.** Tenuto conto degli esiti del Consiglio di Amministrazione di Gemina del 20 giugno 2013, è stata avviata una fase di confronto negoziale finalizzata ad individuare e definire i contenuti della struttura della predetta forma di protezione e le opportune integrazioni dell'accordo di fusione stipulato in data 8 marzo 2013 (l'“**Accordo di Fusione**”) e del Progetto di Fusione.

*I.2 L'emissione di Diritti di Assegnazione Condizionati nel contesto della Fusione. Considerazioni introduttive, motivazioni e valutazione dell'idoneità degli stessi al perseguimento dell'obiettivo. Caratteristiche dei Diritti di Assegnazione Condizionati.*

*I.2.1 Considerazioni introduttive e motivazioni*

- A.** Ad esito del predetto confronto con Gemina, svolto con l'ausilio dei propri *advisor* finanziari e nel rispetto e in applicazione delle previsioni contenute nelle rispettive Procedure Parti Correlate (si veda il successivo Paragrafo IV), in data 28 giugno 2013, i Consigli di Amministrazione di Atlantia e Gemina, previo parere favorevole rilasciato dagli organi competenti ai sensi delle predette Procedure:

(i) hanno confermato il reciproco e coincidente interesse a fare quanto in loro potere affinché il progetto di integrazione tra le due *holding* quotate, ritenuto di rilevanza strategica per i rispettivi *business* - secondo quanto più dettagliatamente illustrato nella Relazione Illustrativa, cui si rinvia - si realizzi entro il corrente esercizio.

La Fusione persegue, difatti, l'obiettivo di realizzare l'integrazione industriale dei *business* autostradali e aeroportuali, sotto il controllo di una sola *holding* quotata, con l'obiettivo di creare una realtà in grado di proporsi prontamente al mercato come operatore *leader* infrastrutturale integrato, in linea con un modello internazionale in sempre crescente diffusione, che vede delinarsi nel settore delle infrastrutture di trasporto la tendenza a superare la tradizionale segmentazione tra diverse e separate aree di *business* verso una capacità d'offerta di servizi che si rivolga all'intera domanda di mobilità;

(ii) pur non ritenendo che il potenziale rischio connesso all'evento costituito dall'azione risarcitoria esperita dal Ministero dell'Ambiente nei confronti di ASPI richieda una revisione del Rapporto di Cambio, in considerazione dell'interesse strategico dell'operazione di Fusione, hanno concordato di sottoporre alle rispettive Assemblee degli azionisti l'approvazione dell'Integrazione del Progetto di Fusione, nel testo accluso *sub* Allegato A e l'emissione, ivi prevista, da parte di Atlantia, di uno strumento finanziario trasferibile ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") - e di cui verrà richiesta da Atlantia l'ammissione alla quotazione sull'MTA, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. o altro mercato regolamentato - idoneo a fronteggiare i potenziali effetti negativi, per i possessori di azioni Gemina alla data di efficacia della Fusione, derivanti dall'eventuale diminuzione del capitale economico di Atlantia nel caso di condanna di Autostrade per l'Italia nell'ambito del Procedimento o in un successivo procedimento civile di quantificazione del danno. Tale strumento è stato individuato in diritti di assegnazione condizionati, da attribuire gratuitamente ai possessori di azioni ordinarie e/o di risparmio di Gemina che ricevano in concambio azioni Atlantia alla data di efficacia della Fusione (i "**Diritti di Assegnazione Condizionati**"), aventi le caratteristiche riassunte nel successivo Paragrafo I.2.3 e dettagliatamente descritte nel relativo regolamento, accluso *sub* Allegato "B" all'Integrazione del Progetto di Fusione (il "**Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati**").

#### I.2.2 *Valutazione dell'idoneità dei Diritti di Assegnazione Condizionati a fronteggiare il rischio di riduzione del capitale economico di Atlantia*

**A.** Come sopra richiamato, l'emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati persegue l'obiettivo di fronteggiare, restando invariato l'attuale Rapporto di Cambio, i potenziali effetti negativi, per i possessori di azioni Gemina alla data di efficacia della Fusione, derivanti dall'eventuale diminuzione

del capitale economico di Atlantia nel caso di condanna di Autostrade per l'Italia nell'ambito del Procedimento o in un successivo procedimento civile di quantificazione del danno.

- B.** Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, avvalendosi anche delle analisi preparate dai propri *advisor* finanziari nel contesto della Fusione, Goldman Sachs International e Banca IMI - Intesa Sanpaolo, ha valutato le meccaniche del funzionamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati e gli effetti per Atlantia, ritenendo l'emissione degli stessi Diritti di Assegnazione Condizionati funzionale all'obiettivo perseguito.

Tra gli elementi considerati dal Consiglio di Amministrazione rientrano:

- (i) la natura condizionata dei Diritti di Assegnazione Condizionati, legata al fatto che eventuali Azioni di Compendio (come di seguito definite), ed i dividendi di competenza di queste azioni verranno attribuite al manifestarsi di un Evento Rilevante (come di seguito definito) entro il Periodo di Validità dei Diritti di Assegnazione (come definito nel Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati) e sempreché il Valore Definitivo del Claim (come di seguito definito) risulti superiore alla soglia di materialità di Euro 40.000.000,00, assunta come franchigia relativa (la "**Franchigia**");
- (ii) il meccanismo che consente di riportare alla data dell'8 marzo 2013 gli effetti della potenziale diminuzione del valore del capitale economico di Atlantia basato sull'attualizzazione del potenziale controvalore monetario dell'obbligazione risarcitoria ad un tasso rappresentativo del valore finanziario del tempo. Più precisamente, poiché la determinazione del numero definitivo delle Azioni di Compendio avverrà, ricorrendo le condizioni *sub (i)*, sulla base dell'ultimo prezzo delle azioni Atlantia disponibile alla data di determinazione del Rapporto di Cambio, si è prevista l'attualizzazione del controvalore monetario dell'obbligazione risarcitoria, dato che quest'ultima sorgerà, eventualmente, in una data successiva all'8 marzo 2013, in funzione del verificarsi dell'Evento Rilevante;
- (iii) la presenza di un limite massimo per l'eventuale risarcimento fissato in Euro 810.000.000,00 (il "**Valore Massimo del Claim**"), coerentemente con la richiesta del Ministero dell'Ambiente;
- (iv) le altre caratteristiche, procedure e meccanismi previsti dal Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati.

La tabella di seguito riporta l'illustrazione del calcolo del numero massimo di Azioni di Compendio da emettere agli azionisti Gemina, in relazione al Valore Massimo del Claim di Euro 810.000.000,00.

Prezzo azione Atlantia al 7 marzo 2013 cum dividendo	(a)	€	12,740
Saldo dividendi Atlantia maggio 2013	(b)	€	0,391
Prezzo azione Atlantia al 7 marzo 2013 ex dividendo	c=(a-b)	€	12,349
Rapporto di Cambio relativo alla Fusione	(d)		9,00x
Prezzo Gemina Implicito nel Rapporto di Cambio relativo alla Fusione al 7 marzo 2013	e=(c/d)	€	1,372
N. azioni Gemina (ord e risp) post esercizio piano di stock options e al netto delle azioni proprie	(f)		1.476.228.372
N. azioni di Atlantia in circolazione al 7 marzo 2013 (al netto delle azioni proprie)	(g)		648.541.976
N. azioni Atlantia di nuova emissione al servizio del Rapporto di Cambio	(h)		164.025.376
Totale azioni Atlantia post Fusione			<u>812.567.352</u>
<b>Valore Massimo del Claim</b>	(i)	€m	<b>810</b>
Valore Massimo del Claim per azione Atlantia in circolazione al 7 marzo 2013	j=(i/g)	€	1,249
Prezzo azione Atlantia al 7 marzo 2013 ex dividendo e post Valore Massimo del Claim per azione	k=(c-j)	€	11,100
Rapporto di Cambio Implicito	l=(k/e)		8,09x
N. azioni Atlantia da emettere al servizio del Rapporto di Cambio Implicito	m=(l/j)		182.481.191
<b>Numero Massimo di Azioni di Compendio</b>	<b>n=(m-h)</b>		<b>18.455.815</b>
- in % sul capitale Atlantia post Fusione ed esercizio dei Diritti	o=n/(g+h+n)		2,2%

La tabella di seguito riporta, invece, un esempio del funzionamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati sulla base di differenti livelli illustrativi del potenziale controvalore monetario dell'obbligazione risarcitoria per ASPI e del corrispondente valore attuale all'8 marzo 2013 (il "Valore Definitivo del Claim") assumendo, con scopo meramente illustrativo, un orizzonte di attualizzazione del controvalore monetario dell'azione risarcitoria pari a 10 anni ed un tasso di attualizzazione del 4,27%.

La tabella mostra il numero definitivo di Azioni di Compendio da assegnare agli azionisti Gemina ai diversi livelli di Valore Definitivo del Claim.

Valore del Claim (non attualizzato)	€m	50% Stima Esperti Gemina <sup>1</sup>		100% Stima Esperti Gemina <sup>1</sup>		Valore Massimo Claim <sup>2</sup>					
		63	100	126	200	300	400	500	600	700	810
Valore Definitivo del Claim (attualizzato)	€m	42	66	83	132	197	263	329	395	461	533
<b>Numero Definitivo di Azioni di Compendio</b>	<b>m</b>	<b>0,85</b>	<b>1,36</b>	<b>1,72</b>	<b>2,74</b>	<b>4,15</b>	<b>5,58</b>	<b>7,03</b>	<b>8,51</b>	<b>10,01</b>	<b>11,70</b>
- in % sul capitale Atlantia post Fusione ed esercizio dei Diritti		0,1%	0,2%	0,2%	0,3%	0,5%	0,7%	0,9%	1,0%	1,2%	1,4%

Nota: la tabella non include l'importo dei potenziali dividendi sulle azioni di compendio cui gli azionisti Gemina avrebbero diritto.

<sup>1</sup> Come da comunicato Gemina del 20 Giugno 2013.

<sup>2</sup> Richiesta del Ministero dell'Ambiente con comunicazione notificata ad ASPI datata 10 Aprile 2013.

Il Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto delle analisi dei propri *advisor* finanziari, considerato che, in caso di sentenza di assoluzione ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato che comporti un onere inferiore alla Franchigia, non vi sarebbe alcun impatto significativo sul capitale economico di Atlantia rispetto a quanto già considerato, ha pertanto ritenuto che, nel caso in cui il valore attuale del controvalore monetario dell'obbligazione risarcitoria sia superiore ad Euro 40.000.000,00 e fino ad un massimo di Euro 810.000.000,00, i Diritti di Assegnazione Condizionati appaiono idonei a fronteggiare i potenziali effetti negativi, per i possessori di azioni

Gemina alla data di efficacia della Fusione, derivanti dall'eventuale diminuzione del capitale economico di Atlantia nel caso di condanna di ASPI nell'ambito del Procedimento o in un successivo procedimento civile di quantificazione del danno.

- C. Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha altresì ricevuto da Deutsche Bank una *fairness opinion* che attesta che il corrispettivo inclusivo del Rapporto di Cambio e dei Diritti di Assegnazione Condizionati sarebbe stato congruo, da un punto di vista finanziario, per Atlantia, alla data dell'8 marzo 2013. La *fairness opinion* rilasciata da Deutsche Bank è acclusa al documento integrativo del documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate e pubblicato in data 15 marzo 2013, come successivamente integrato in data 8 aprile 2013, messo a disposizione del pubblico in data 5 luglio 2013 e disponibile sul sito [www.atlantia.it](http://www.atlantia.it) (il “**Documento Integrativo del Documento Informativo Parti Correlate**”).

Si riporta, ad ogni modo, una sintesi degli elementi essenziali della *fairness opinion* rilasciata da Deutsche Bank, fermo restando che le informazioni che seguono sono riprodotte coerentemente con il contenuto della *fairness opinion* di Deutsche Bank a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza di Atlantia, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

#### **Fonti utilizzate**

Nello svolgimento delle analisi propedeutiche alla formulazione della propria *fairness opinion* datata 28 giugno 2013 in relazione alla Fusione, Deutsche Bank si è basata sulle informazioni ricevute da Atlantia e Gemina o pubblicamente disponibili, che includono, tra le altre, quanto segue:

- (a) Bozza dell'Integrazione del Progetto di Fusione datata 28 giugno 2013;
- (b) Bozza dell'Addendum all'Accordo di Fusione datata 28 giugno 2013;
- (c) Bozza del Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati datata 28 giugno 2013;
- (d) Presentazione predisposta da Unicredit e Barclays in data 19 giugno 2013 in qualità di *advisor* del Consiglio di Amministrazione di Gemina;
- (e) Presentazione predisposta da Credit Suisse e Banca Leonardo in data 20 giugno 2013 in qualità di *advisor* del Collegio Sindacale di Gemina;
- (f) Interazioni con Atlantia, Gemina e con gli altri consulenti finanziari e legali di Atlantia e Gemina.

#### **Metodologie di valutazione adottate**

Nell'elaborare la *fairness opinion*, Deutsche Bank ha proceduto alla rettifica degli intervalli di rapporto di cambio stimati a supporto dell'opinione rilasciata l'8 marzo 2013, per tenere in considerazione la diminuzione del valore del capitale economico di Atlantia nel caso di sentenza definitiva di condanna di Autostrade per l'Italia a seguito della domanda risarcitoria formulata dal Ministero dell'Ambiente.

Gli intervalli così rettificati sono stati confrontati con un rapporto di cambio cosiddetto “pro-forma”, inclusivo del Rapporto di Cambio e dei Diritti di Assegnazione Condizionati, calcolato prendendo in considerazione, contestualmente all’emissione delle azioni al servizio del concambio della Fusione (n. 1 azione ordinaria Atlantia di nuova emissione ogni n. 9 azioni ordinarie Gemina e in n. 1 azione ordinaria Atlantia di nuova emissione ogni n. 9 azioni di risparmio Gemina), l’emissione di ulteriori azioni Atlantia di compendio, da emettersi al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati a beneficio dei possessori di azioni ordinarie e di risparmio di Gemina che ricevano in concambio azioni Atlantia alla data di efficacia della Fusione, al verificarsi della passività.

Su istruzione di Atlantia, Deutsche Bank ha basato le proprie analisi su una quantificazione massima della passività in capo ad Atlantia di Euro 810.000.000,00 (ovvero Euro 1,25 per azione Atlantia), pari all’intera richiesta di risarcimento avanzata dal Ministero dell’Ambiente.

Nell’ipotesi di una condanna risarcitoria definitiva per Euro 810.000.000,00, il capitale sociale di Atlantia sarebbe incrementato per n. 18.455.815 azioni ordinarie Atlantia a favore degli azionisti di Gemina ed il rapporto di concambio pro-forma sarebbe pari a n. 1 azione ordinaria Atlantia di nuova emissione ogni n. 8,09 azioni ordinarie Gemina e in n. 1 azione ordinaria Atlantia di nuova emissione ogni n. 8,09 azioni di risparmio Gemina.

Come specificamente richiesto da parte di Atlantia, ai fini di rendere la propria *fairness opinion*, Deutsche Bank ha preso in considerazione esclusivamente l’impatto della passività sul valore del capitale economico di Atlantia all’8 marzo 2013 e l’impatto dell’emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati sul Rapporto di Cambio quale determinato dai rispettivi Consigli di Amministrazione dell’8 marzo 2013 e non ha considerato altre informazioni o fatti disponibili successivamente all’8 marzo 2013 che sarebbero invece stati presi in considerazione nel contesto del rilascio di un parere di congruità sui termini della Fusione nel loro complesso alla data del 28 giugno 2013.

### **Metodologia principale**

#### *Metodologia del Discounted Unlevered Cash Flow (“DCF”)*

L’applicazione della metodologia del DCF ha condotto, all’8 marzo 2013, alla stima di un intervallo di concambio compreso tra 7,75 e 10,13 azioni ordinarie o di risparmio Gemina per ogni azione ordinaria Atlantia.

Qualora, all’8 marzo 2013, Deutsche Bank avesse considerato l’impatto della passività di Euro 810.000.000,00 in capo ad Atlantia in seguito alla causa ambientale, l’intervallo stimato sarebbe stato compreso tra 7,25 e 9,67 azioni ordinarie o di risparmio Gemina per ogni azione ordinaria Atlantia.

In linea con quanto svolto a supporto dell’opinione rilasciata l’8 marzo 2013, Deutsche Bank ha altresì applicato la metodologia del DCF utilizzando un costo medio ponderato del capitale ottenuto assumendo un costo del capitale proprio per Atlantia e per Gemina in linea con il tasso di

rendimento che si stima sia richiesto da parte di un generico investitore infrastrutturale e riportando la struttura del capitale di Gemina in linea con quella tipica di società oggetto di acquisizione da parte di investitori infrastrutturali. L'applicazione di tale metodologia ha condotto, all'8 marzo 2013, alla stima di un intervallo di concambio compreso tra 8,36 e 10,95 azioni ordinarie o di risparmio Gemina per ogni azione ordinaria Atlantia.

Qualora, all'8 marzo 2013, Deutsche Bank avesse considerato l'impatto della passività di Euro 810.000.000,00 in capo ad Atlantia in seguito alla causa ambientale, l'intervallo stimato sarebbe stato compreso tra 7,82 e 10,46 azioni ordinarie o di risparmio Gemina per ogni azione ordinaria Atlantia.

### **Altre metodologie**

#### *Analisi dei corsi azionari*

L'applicazione della metodologia dell'analisi dei corsi azionari ha portato a determinare, all'8 marzo 2013, un intervallo di concambio compreso tra 5,84 e 10,50 azioni ordinarie o di risparmio Gemina per ogni azione ordinaria Atlantia.

Qualora, all'8 marzo 2013, Deutsche Bank avesse considerato l'impatto della passività di Euro 810.000.000,00 in capo ad Atlantia in seguito alla causa ambientale, l'intervallo stimato sarebbe stato compreso tra 5,30 e 10,12 azioni ordinarie o di risparmio Gemina per ogni azione ordinaria Atlantia.

#### *Analisi del broker consensus*

L'applicazione della metodologia dell'analisi del *broker consensus* ha condotto alla stima, all'8 marzo 2013, di un intervallo di concambio compreso tra 8,39 e 14,66 azioni ordinarie o di risparmio Gemina per ogni azione ordinaria Atlantia.

Qualora, all'8 marzo 2013, Deutsche Bank avesse considerato l'impatto della passività di Euro 810.000.000,00 in capo ad Atlantia in seguito alla causa ambientale, l'intervallo stimato sarebbe stato compreso tra 7,84 e 14,31 azioni ordinarie o di risparmio Gemina per ogni azione ordinaria Atlantia.

#### *Metodo dei multipli di mercato*

L'applicazione della metodologia dei multipli di mercato ha condotto alla stima, all'8 marzo 2013, di un intervallo di concambio compreso tra 6,55 e 12,21 azioni ordinarie o di risparmio Gemina per ogni azione ordinaria Atlantia.

Qualora, all'8 marzo 2013, Deutsche Bank avesse considerato l'impatto della passività di Euro 810.000.000,00 in capo ad Atlantia in seguito alla causa ambientale, l'intervallo stimato sarebbe stato compreso tra 5,92 e 11,71 azioni ordinarie o di risparmio Gemina per ogni azione ordinaria Atlantia.

Si segnala che, coerentemente con quanto fatto a supporto del parere di congruità rilasciato l'8 marzo 2013, Deutsche Bank non ha condotto una valutazione mediante applicazione dei multipli risultanti da operazioni di fusione e acquisizione occorse in passato nei settori autostradale ed

aeroportuale in quanto il metodo presenta limiti tali da renderlo non adatto al contesto della Fusione.

### **Conclusioni**

Il rapporto di cambio pro-forma inclusivo del Rapporto di Cambio e dei Diritti di Assegnazione Condizionati, nel caso della massima passività di Euro 810.000.000,00 pari ad 1 azione ordinaria Atlantia di nuova emissione ogni n. 8,09 azioni ordinarie Gemina e in n. 1 azione ordinaria Atlantia di nuova emissione ogni n. 8,09 azioni di risparmio Gemina, ricade negli intervalli identificati in base a tutte le metodologie di valutazione sopra indicate.

Deutsche Bank ha svolto un'analisi di sensitività del rapporto di cambio pro-forma e degli intervalli di rapporti di cambio risultanti dalle diverse metodologie applicate in base a diversi importi della passività, ed ha osservato che anche nel caso in cui la passività venga determinata in un importo inferiore all'ammontare massimo di Euro 810.000.000,00 il rapporto di cambio pro-forma ricadrebbe negli intervalli individuati rettificando il valore del capitale economico di Atlantia per un importo pari al valore attuale della passività.

Deutsche Bank ha inoltre verificato che qualora la passività si verificasse temporalmente in prossimità della data di scadenza dei Diritti di Assegnazione Condizionati, fissata nel quindicesimo anniversario dalla data di efficacia della Fusione, il rapporto di cambio pro-forma, calcolato scontando la passività al Tasso di Attualizzazione come definito nel Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati, ricadrebbe negli intervalli individuati rettificando il valore del capitale economico di Atlantia scontando la passività al costo del capitale stimato di Autostrade per l'Italia.

Le considerazioni sopra esposte hanno portato Deutsche Bank a concludere che il corrispettivo inclusivo del Rapporto di Cambio e dei Diritti di Assegnazione Condizionati sarebbe stato congruo, da un punto di vista finanziario, per Atlantia, alla data dell'8 marzo 2013.

- D.** Analogamente, come menzionato, il Consiglio di Amministrazione di Gemina ha ricevuto dai propri *advisor* finanziari, Barclays Bank PLC e UniCredit S.p.A., una *fairness opinion* che attesta che il Rapporto di Cambio sarebbe stato congruo per gli azionisti ordinari di Gemina, da un punto di vista finanziario, alla data dell'8 marzo 2013 qualora, a tale data, fosse stata nota la pretesa risarcitoria del Ministero dell'Ambiente e si fosse prevista l'emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati.
- E.** Si segnala, infine, che, in data 8 luglio 2013, PricewaterhouseCoopers S.p.A. - quale esperto nominato ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile dal Tribunale di Roma - ha integrato la propria relazione, emessa in data 29 marzo 2013, in conseguenza del presente Addendum e del supplemento alla relazione illustrativa degli amministratori di Gemina ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies*, per effetto dell'emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati.

### *I.2.3 Caratteristiche dei Diritti di Assegnazione Condizionati. Emissione.*

- A.** Come più dettagliatamente descritto nella Relazione Illustrativa, cui si rinvia, la Fusione verrà attuata mediante annullamento con concambio delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio Gemina in circolazione alla data di efficacia della Fusione ed assegnazione, al servizio del concambio, delle azioni della Società Incorporante derivanti dall'aumento del capitale sociale. In particolare, al fine di effettuare il concambio al servizio della Fusione, l'Assemblea straordinaria di Atlantia ha deliberato, in data 30 aprile 2013, di aumentare il proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 164.025.376,00, mediante emissione di massime n. 164.025.376 azioni ordinarie Atlantia, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.
- B.** Alla luce delle considerazioni svolte nel precedente Paragrafo I.1, contestualmente all'approvazione della clausola integrativa del Progetto di Fusione, si intende proporre all'Assemblea straordinaria degli azionisti di Atlantia **(i)** l'emissione - contestualmente all'emissione delle azioni al servizio del concambio della Fusione - di massimi n. 164.025.376 Diritti di Assegnazione Condizionati che formeranno oggetto di assegnazione gratuita ai possessori di azioni ordinarie e/o di risparmio di Gemina che ricevano in concambio azioni Atlantia alla data di efficacia della predetta Fusione, nel rapporto di n. 1 Diritto di Assegnazione Condizionato per ogni azione Atlantia assegnata in concambio ai predetti azionisti Gemina, **(ii)** un contestuale aumento del capitale sociale destinato irrevocabilmente al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati, per un ammontare nominale massimo di Euro 18.455.815,00, mediante emissione di massime n. 18.455.815 azioni ordinarie Atlantia con valore nominale pari a Euro 1,00 per azione ("**Azioni di Compendio**"), ottenuto come differenza tra:
- a. il numero massimo di azioni Atlantia che sarebbero state emesse a servizio del Rapporto di Cambio qualora quest'ultimo fosse stato calcolato come rapporto tra *(aa)* il prezzo di chiusura delle azioni Atlantia alla data del 7 marzo 2013 (data immediatamente antecedente a quella di determinazione del Rapporto di Cambio medesimo) pari a Euro 12,74, al netto del saldo dividendi di Euro 0,391 distribuito da Atlantia nel maggio 2013 e dell'importo di Euro 810.000.000,00 ripartito per ciascuna azione Atlantia in circolazione alla data del 7 marzo 2013, e *(bb)* un prezzo per azione Gemina pari a Euro 1,372, determinato quale rapporto tra *(i)* il prezzo di chiusura delle Azioni Atlantia alla data del 7 marzo 2013 pari a Euro 12,74, al netto del saldo dividendi di Euro 0,391 distribuito da Atlantia nel maggio 2013, e *(ii)* il corrispondente numero di azioni Gemina da concambiare in azioni Atlantia ai sensi del Rapporto di Cambio (corrispondente a 9); e
  - b. il numero massimo di azioni Atlantia da emettere alla data di efficacia della Fusione a servizio del Rapporto di Cambio, ovvero n. 164.025.376;
- e, **(iii)** contestualmente all'attribuzione dei Diritti di Assegnazione Condizionati, la costituzione di una riserva indisponibile e non distribuibile a patrimonio netto per ammontare corrispondente al valore nominale del numero massimo di Azioni di Compendio da emettersi al servizio dei Diritti di

Assegnazione Condizionati al fine di coprire la liberazione del numero definitivo di Azioni di Compendio che dovranno emettersi al verificarsi delle condizioni di assegnazione ai sensi del Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati.

- C. In applicazione della formula che precede, il rapporto tra il numero massimo di Azioni di Compendio oggetto di assegnazione e il numero di Diritti di Assegnazione Condizionati oggetto di emissione da parte di Atlantia è determinato in 0,1125 azione ordinaria Atlantia di nuova emissione ogni Diritto di Assegnazione Condizionato (il “**Rapporto di Assegnazione**”).
- D. L'aumento di capitale a servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati - ivi inclusa la determinazione della misura esatta dello stesso, del numero definitivo delle Azioni di Compendio oggetto di emissione e conseguentemente del Rapporto di Assegnazione definitivo - verrà eseguito in applicazione del, e ai termini e alle condizioni previsti nel, Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati.
- E. Le azioni ordinarie di Atlantia che, al ricorrere delle condizioni di assegnazione ai termini del Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati e ferme restando le facoltà ivi previste, verranno emesse e assegnate ai possessori dei Diritti di Assegnazione Condizionati, avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di assegnazione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione a tale data.
- F. Si riportano di seguito le caratteristiche principali dei Diritti di Assegnazione Condizionati, rimandando per gli aspetti di dettaglio all'accluso Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati.

Causa dell'emissione: i Diritti di Assegnazione Condizionati saranno emessi al fine di fronteggiare i potenziali effetti negativi, per i possessori di azioni Gemina alla data di efficacia della Fusione, derivanti dall'eventuale diminuzione del valore del capitale economico di Atlantia per il caso di condanna di ASPI nell'ambito del Procedimento o in un successivo procedimento civile di quantificazione del danno.

Assegnazione: i Diritti di Assegnazione Condizionati saranno assegnati gratuitamente ai possessori di azioni ordinarie e/o di risparmio di Gemina che ricevano in concambio azioni Atlantia alla data di efficacia della Fusione, e saranno assegnati secondo il rapporto di n. 1 Diritto di Assegnazione Condizionato per ogni azione Atlantia assegnata in concambio ai predetti azionisti Gemina a tale data.

Diritti inerenti ai Diritti di Assegnazione Condizionati: i Diritti di Assegnazione Condizionati attribuiranno ai portatori il diritto di ricevere (i) un numero di Azioni di Compendio determinato secondo la formula espressa nel Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati, e (ii) l'importo dei dividendi che Atlantia avrebbe dovuto distribuire al numero definitivo di Azioni di Compendio, laddove fossero state emesse alla data di efficacia della Fusione e tenuto conto delle modifiche di detto numero rivenienti da eventuali aggiustamenti del Rapporto di Assegnazione

(come di seguito individuati), per effetto di operazioni sul capitale sociale che verranno considerate a decorrere dalla relativa data di esecuzione.

In luogo dell'assegnazione, in tutto o in parte di azioni di nuova emissione, Atlantia avrà la facoltà di assegnare ai portatori dei Diritti di Assegnazione Condizionati azioni proprie a titolo di Azioni di Compendio.

In luogo dell'assegnazione, in tutto o in parte, di Azioni di Compendio, Atlantia avrà altresì la facoltà di corrispondere ai portatori dei Diritti di Assegnazione Condizionati un importo in Euro calcolato secondo quanto indicato nel dettaglio nel Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati.

In luogo del regolamento per cassa dell'importo dei dividendi, Atlantia avrà la facoltà di assegnare, in tutto o in parte, ai portatori dei Diritti di Assegnazione Condizionati, un numero di azioni ordinarie Atlantia nella misura calcolata secondo quanto indicato nel dettaglio nel Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati.

Condizioni: i Diritti di Assegnazione Condizionati saranno condizionati *(i)* al verificarsi, entro il Periodo di Validità dei Diritti di Assegnazione (come definito nel Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati), dell'Evento Rilevante, intendendosi per tale il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna – o la stipulazione di un accordo transattivo con il Ministero dell'Ambiente o altra Autorità competente che preveda a carico di ASPI una obbligazione di pagamento o l'esecuzione di lavori di ripristino – che disponga a carico di ASPI un risarcimento del danno, per equivalente patrimoniale o in forma specifica (quale, ad esempio, il ripristino o messa in sicurezza delle aree danneggiate, o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa), e *(ii)* alla circostanza per cui il Valore Definitivo del Claim (come di seguito definito) risulti superiore all'importo di Euro 40.000.000,00.

Valore Definitivo del Claim: indica il valore attuale dalla Data di Consegna alla data dell'8 marzo 2013 – determinato utilizzando il Tasso di Attualizzazione (su base composta) – *(aa)* dell'importo corrispondente al controvalore monetario dell'obbligazione risarcitoria per equivalente patrimoniale che ASPI sarà tenuta a corrispondere a seguito dell'Evento Rilevante o, alternativamente, *(bb)* dell'ammontare dei Costi Definitivi (come di seguito definiti), laddove l'Evento Rilevante comporti a carico di ASPI l'esecuzione di Lavori di Ripristino; restando inteso che in entrambi i casi tali importi dovranno essere al netto degli eventuali indennizzi assicurativi effettivamente dovuti ad ASPI, come riconosciuti dalle compagnie di assicurazione alla Data della Comunicazione Atlantia (mentre saranno aggiunti i premi corrisposti per eventuali polizze stipulate successivamente all'8 marzo 2013 a copertura del rischio specifico relativo all'Evento Rilevante) e degli eventuali effetti fiscali associati all'onere a carico di ASPI. Per Tasso di Attualizzazione si intende: il tasso di interesse annuale calcolato come media aritmetica, nel periodo compreso tra marzo 2013 e l'ultimo mese disponibile prima della Data di Consegna, dei rendimenti dei titoli di stato italiani con vita residua tra gli 8 (o data più prossima) e i 12 anni (o data più prossima) ("Rendistato"), così come

rilevati e pubblicati da Banca d'Italia. La media aritmetica dei Rendistato sarà calcolata prendendo in considerazione i valori rilevati mensilmente da Banca d'Italia. Qualora tale tasso non fosse più rilevabile, sarà preso a riferimento un tasso di interesse analogo per caratteristiche e durata rilevato da altra autorità monetaria.

Costi Definitivi: indicano i costi per oneri di Lavori di Ripristino (come definiti nel Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati) a carico di ASPI in conformità alle previsioni di legge di tempo in tempo vigenti così come determinati: (i) nel progetto definitivo allo scopo predisposto da ASPI e approvato nella relativa conferenza di servizi, laddove tale approvazione nella conferenza di servizi con relativa valutazione di impatto ambientale intervenga entro diciotto mesi dalla Comunicazione dell'Evento Rilevante; ovvero (ii) nel caso in cui il progetto definitivo predisposto da ASPI non sia approvato nella conferenza di servizi con relativa valutazione di impatto ambientale entro il termine indicato *sub (i)*, dall'Esperto Ambientale (come definito nel Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati), che sarà incaricato, contestualmente alla nomina, di determinare e comunicare ad ASPI e all'Esperto Indipendente (come definito nel Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati) i predetti costi entro il termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del periodo *sub (i)* tenendo in considerazione il predetto progetto definitivo predisposto da ASPI e previa consultazione di Atlantia e ASPI.

Aggiustamento del rapporto di assegnazione: qualora siano deliberate operazioni sul capitale sociale di Atlantia che modifichino il numero di azioni Atlantia in circolazione, il rapporto tra il numero definitivo di Azioni di Compendio e il numero di Diritti di Assegnazione Condizionati emessi da Atlantia si modificherà secondo quanto indicato in dettaglio nel Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati.

Data di scadenza: il quindicesimo anniversario dalla data di efficacia della Fusione, compresa.

Quotazione: Atlantia presenterà domanda di ammissione alla quotazione dei Diritti di Assegnazione Condizionati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. o altro mercato regolamentato, l'esito della quale dipenderà dalle valutazioni delle competenti Autorità.

## **II. Modificazioni statutarie**

- A.** Alla luce dell'emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati, ad integrazione di quanto previsto nel Paragrafo 3.1.2 della Relazione Illustrativa, cui si rinvia, all'Assemblea straordinaria di Atlantia verrà proposta l'adozione delle seguenti ulteriori modifiche statutarie.
- B.** In particolare, Atlantia, in aggiunta all'aumento di capitale già deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di Atlantia in data 30 aprile 2013 al servizio del concambio e nel contesto dell'operazione di Fusione, sarà chiamata a deliberare **(i)** un ulteriore aumento del capitale sociale da destinare irrevocabilmente al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati - conseguentemente modificando, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, l'Articolo 6 del proprio Statuto, accluso all'Integrazione del Progetto di Fusione *sub "C"* - per un ammontare nominale massimo di

Euro 18.455.815,00, mediante emissione di massime n. 18.455.815 Azioni di Compendio, ottenuto come differenza tra:

- a. il numero massimo di azioni Atlantia che sarebbero state emesse a servizio del Rapporto di Cambio qualora quest'ultimo fosse stato calcolato come rapporto tra *(aa)* il prezzo di chiusura delle azioni Atlantia alla data del 7 marzo 2013 (data immediatamente antecedente a quella di determinazione del Rapporto di Cambio) pari a Euro 12,74, al netto del saldo dividendi di Euro 0,391 distribuito da Atlantia nel maggio 2013 e dell'importo di Euro 810.000.000,00 ripartito per ciascuna azione Atlantia in circolazione alla data del 7 marzo 2013, e *(bb)* un prezzo per azione Gemina pari a Euro 1,372, determinato quale rapporto tra *(i)* il prezzo di chiusura delle Azioni Atlantia alla data del 7 marzo 2013 pari a Euro 12,74, al netto del saldo dividendi di Euro 0,391 distribuito da Atlantia nel maggio 2013, e *(ii)* il corrispondente numero di azioni Gemina da concambiare in azioni Atlantia ai sensi del Rapporto di Cambio (corrispondente a 9); e
  - b. il numero massimo di azioni Atlantia da emettere alla data di efficacia della Fusione a servizio del Rapporto di Cambio, ovvero n. 164.025.376;
- e, **(ii)** contestualmente all'attribuzione dei Diritti di Assegnazione Condizionati, la costituzione di una riserva indisponibile e non distribuibile a patrimonio netto per ammontare corrispondente al valore nominale del numero massimo di Azioni di Compendio da emettersi al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati al fine di coprire la liberazione del numero definitivo di Azioni di Compendio che dovranno emettersi al verificarsi delle condizioni di assegnazione ai sensi del Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati.

### **III. Condizioni della Fusione**

- A.** Alla data del 28 giugno 2013, tutte le condizioni positive menzionate nell'articolo 8 del Progetto di Fusione, cui si rinvia, risultano avverate.
- B.** Il perfezionamento della Fusione rimane, pertanto, subordinato al verificarsi della condizione negativa di cui al punto (iv) del predetto articolo del Progetto di Fusione, oltre che all'approvazione da parte delle Assemblee straordinarie rispettivamente di Atlantia e Gemina e dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio Gemina dell'Integrazione del Progetto di Fusione, e - quanto all'Assemblea straordinaria di Atlantia - dell'emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati e dell'aumento di capitale ivi previsti.

### **IV. Espletamento della Procedura di cui al Regolamento Parti Correlate**

- A.** In virtù delle ragioni già precisate nella Relazione Illustrativa, cui si rinvia, le Società Partecipanti alla Fusione hanno sottoposto le attività relative alla determinazione degli elementi giuridici ed economici della Fusione alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di cui al Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il

“**Regolamento Parti Correlate**”), nonché alle procedure per le operazioni con parti correlate adottate rispettivamente da Atlantia e Gemina.

**B.** Per l'effetto, il Comitato per le operazioni con parti correlate, composto dagli amministratori indipendenti Ing. Giuliano Mari (Presidente), Dott.ssa Monica Mondardini e Prof. Bernardo Bertoldi, nominati dal Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio 2013 (il “**Comitato Indipendenti**”), è stato regolarmente informato in merito alle valutazioni svolte con riguardo al Procedimento ed è stato chiamato a confermare, ed ha confermato, in data 28 giugno 2013, il parere favorevole in ordine alla sussistenza dell'interesse di Atlantia al compimento della Fusione e alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni. A tal fine, il Comitato Indipendenti si è avvalso dei medesimi *advisor* finanziari e legali che lo avevano assistito in occasione dell'espressione del precedente parere sulla Fusione, e cioè: (i) Intermonte SIM S.p.A. e Rothschild S.p.A. quali *advisor* finanziari e (ii) Studio Legale Carbonetti e Associati quale *advisor* legale. La relazione degli *advisor* finanziari del Comitato Indipendenti ha confermato che le meccaniche di funzionamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati appaiono coerenti con l'obiettivo di fornire uno strumento di protezione dai potenziali effetti negativi, per gli azionisti di Gemina che ricevano in concambio azioni Atlantia alla data di efficacia della Fusione, derivanti dall'eventuale diminuzione del capitale economico di Atlantia nel caso di condanna di ASPI nell'ambito del Procedimento o in un successivo procedimento civile di quantificazione del danno, mantenendo inalterato il Rapporto di Cambio.

**C.** Le fasi della procedura seguita da Atlantia sono più dettagliatamente descritte nel Documento Integrativo del Documento Informativo Parti Correlate.

Le Parti si sono inoltre impegnate con la sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di Fusione, a non mettere in distribuzione dividendi, neanche a titolo di acconto, sino alla data di efficacia della Fusione.

**V. Riflessi fiscali dell'emissione di Diritti di Assegnazione Condizionati ai sensi del diritto italiano**

**A.** I Diritti di Assegnazione Condizionati rientrano tra gli strumenti finanziari indicati nell'art. 67, comma 1, lett. c-quater), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“**TUIR**”) in quanto il portatore, a seconda dell'esito (incerto) dell'azione risarcitoria promossa dal Ministero dell'Ambiente, ha diritto a pagamenti incerti.

**B.** Il momento dell'attribuzione dei Diritti di Assegnazione Condizionati è fiscalmente irrilevante: in ragione dell'attribuzione gratuita in occasione della Fusione, i Diritti di Assegnazione Condizionati entrano a far parte del compendio patrimoniale degli azionisti Gemina senza alcun costo specifico, cioè valorizzato a zero, in quanto l'azionista non ha sopportato un costo specifico per la sua attribuzione né ha subito una tassazione al momento della sua attribuzione.

**C.** I redditi derivanti dalla cessione o dalla chiusura del rapporto contrattuale incorporato nel Diritto di

Assegnazione Condizionato rientrano tra i redditi di natura finanziaria disciplinati dalla citata lettera c-quater) dell'art. 67 del TUIR. Più in particolare, rientrano nell'ambito di applicazione della norma richiamata tutte le somme o i valori che il portatore del Diritto di Assegnazione Condizionato dovesse conseguire in conseguenza dell'evento (risarcitorio) incerto posto a carico di ASPI oltre che le somme che i portatori dovessero realizzare in ipotesi di cessione a terzi dei Diritti di Assegnazione Condizionati.

## VI. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante della società risultante dalla Fusione

### VI.1 Azionariato rilevante e assetto di controllo di Atlantia

A. Alla data del presente Addendum, gli azionisti che, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, possiedono un numero di azioni ordinarie di Atlantia rappresentanti una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale sono indicati nella tabella che segue:

Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa	Azionista diretto	% del capitale sociale	% del capitale sociale in aggregato
Edizione S.r.l.	Sintonia S.p.A.	47,955%	
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	6,316%	
Lazard Asset Management LLC	Lazard Asset Management LLC	2,057%	
Blackrock Inc.	Blackrock Asset Management Ireland Limited	0,399%	5,020%
	Blackrock Institutional Trust Company N.A.	0,687%	
	Blackrock Fund Managers Limited	0,116%	
	Blackrock Advisors (UK) Limited	0,136%	
	Blackrock Investment Management LLC	0,169%	
	Blackrock Financial Management Inc.	0,020%	
	Blackrock Asset Management Deutschland AG	0,135%	
	Blackrock Asset Management Australia Limited	0,007%	
	Blackrock Asset Management Canada Limited	0,036%	
	Blackrock Fund Advisors	0,597%	
	Blackrock Investment Management (UK) Limited	0,405%	
	Blackrock (Netherlands) B.V.	0,080%	
	Blackrock Investment Management (Australia) Limited	0,005%	
	Blackrock Advisors LLC	0,089%	

	Blackrock (Luxembourg) S.A.	1,702%	
	Blackrock Japan Co. Ltd.	0,097%	
	Blackrock Life Limited	0,176%	
	Ishares (DE) I Invag Mit Teilgesellschaftsvermogen	0,003%	
	Blackrock International Limited	0,161%	
Atlantia S.p.A.	Atlantia S.p.A.	2,007%	

- B.** Edizione S.r.l., attraverso Sintonia S.p.A. (“**Sintonia**”), di cui detiene circa il 66,4%, esercita il controllo di fatto su Atlantia ai sensi dell’articolo 93 del TUF. Più precisamente, Sintonia dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di Atlantia, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. Tuttavia, Sintonia non esercita alcuna attività di direzione e coordinamento su Atlantia, ai sensi dell’articolo 2497 del Codice Civile.

#### VI.2 *Azionariato rilevante e assetto di controllo di Gemina*

- A.** Alla data del presente Addendum, gli azionisti che, sulla base delle informazioni rese pubblicamente disponibili da Gemina nel “Supplemento alla Relazione del Consiglio di Amministrazione concernente la clausola integrativa del Progetto di Fusione per incorporazione di Gemina S.p.A. in Atlantia S.p.A.” in data 8 luglio 2013, possiedono un numero di azioni ordinarie di Gemina rappresentanti una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale sono indicati nella tabella che segue:

Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa	Azionista diretto	% del capitale sociale ordinario
Edizione S.r.l.	Sintonia S.p.A.	35,931%
SI.TO. Financiere S.A.	Silvano Toti Holding S.p.A.	12,836%
Mediobanca S.p.A.	Mediobanca S.p.A.	12,560%
Finsoe S.p.A.	Fondiarìa SAI S.p.A.	4,185%
UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A.	3,415%
UBS A.G.	UBS A.G.	3,198%
Assicurazioni Generali S.p.A.	Assicurazioni Generali S.p.A.	3,055%

Nessun soggetto esercita il controllo su Gemina.

VI.3 *Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo di Atlantia a seguito della Fusione*

Tenuto conto del Rapporto di Cambio, ed assumendo che non si verifichino modifiche degli attuali assetti azionari di Atlantia e Gemina, ad esito della Fusione, l'assetto azionario di Atlantia non si modificherà; infatti, Sintonia, attuale socio di controllo di Atlantia, pur diluendosi per effetto dell'aumento di capitale di Atlantia al servizio del concambio, continuerà a detenere il controllo di fatto sull'entità risultante dalla Fusione. In particolare, l'assetto azionario di Atlantia sarà il seguente:

Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa	Azionista diretto	% del capitale sociale	% del capitale sociale in aggregato
Edizione S.r.l.	Sintonia S.p.A.	45,558%	
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	5,062%	
Blackrock Inc.	Blackrock Asset Management Ireland Limited	0,320%	4,023%
	Blackrock Institutional Trust Company N.A.	0,551%	
	Blackrock Fund Managers Limited	0,093%	
	Blackrock Advisors (UK) Limited	0,109%	
	Blackrock Investment Management LLC	0,135%	
	Blackrock Financial Management Inc.	0,016%	
	Blackrock Asset Management Deutschland AG	0,108%	
	Blackrock Asset Management Australia Limited	0,006%	
	Blackrock Asset Management Canada Limited	0,029%	
	Blackrock Fund Advisors	0,478%	
	Blackrock Investment Management (UK) Limited	0,325%	
	Blackrock (Netherlands) B.V.	0,064%	
	Blackrock Investment Management (Australia) Limited	0,004%	
	Blackrock Advisors LLC	0,071%	
	Blackrock (Luxembourg) S.A.	1,364%	

	Blackrock Japan Co. Ltd.	0,078%	
	Blackrock Life Limited	0,141%	
	Ishares (DE) I Invag Mit Teilgesellschaftsvermogen	0,002%	
	Blackrock International Limited	0,129%	
SI.TO. Financiere S.A.	Silvano Toti Holding S.p.A.	2,537%	
Mediobanca S.p.A.	Mediobanca S.p.A.	2,483%	
Lazard Asset Management LLC	Lazard Asset Management LLC	1,648%	
Atlantia S.p.A.	Atlantia S.p.A.	1,609%	
Finsoe S.p.A.	Fondiarria SAI S.p.A.	0,827%	
UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A.	0,675%	
UBS A.G.	UBS A.G.	0,632%	
Assicurazioni Generali S.p.A.	Assicurazioni Generali S.p.A.	0,604%	

## VII. Effetti della Fusione sui patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF

**A.** Si segnala, con riferimento a Gemina, che il patto parasociale tra Assicurazioni Generali S.p.A., Fondiaria-SAI S.p.A., Sintonia, Mediobanca S.p.A., UniCredit S.p.A. e Worldwide United (Singapore) pte. Ltd. è cessato il 30 aprile 2013, data in cui l'Assemblea straordinaria di Gemina ha deliberato sulla Fusione, in conformità a quanto previsto nella proroga concordata dagli stessi paciscenti in data 21 marzo 2013.

## VIII. Diritto di recesso

**A.** Si segnala che, in caso di approvazione dell'Integrazione della Fusione da parte dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio Gemina, a coloro tra tali possessori che non abbiano concorso alle deliberazioni spetterà il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2437, comma 1, lett. g), e 2437-ter, comma 3, del Codice Civile.

**B.** Dato che Gemina è una società quotata su un mercato regolamentato, il valore unitario di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso, pari a Euro 1,480, è stato determinato facendo esclusivo riferimento, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2437-ter, comma 3,

del Codice Civile, alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti il 29 giugno 2013 (data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea speciale).

- C. La titolarità delle azioni oggetto del recesso dovrà risultare senza soluzione di continuità dalla data dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio Gemina che dovesse approvare l'Integrazione della Fusione e sino alla data in cui il diritto di recesso sia esercitato. Tenuto conto che l'evento previsto dall'articolo 2437, comma 1, lett. g), del Codice Civile si verificherà solo in caso di perfezionamento della Fusione, l'efficacia del recesso è subordinata all'efficacia della Fusione.
- D. Informazioni più dettagliate sulla procedura di recesso saranno di volta in volta comunicate da Gemina nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

\* \* \*

## **IX. Revoca della delibera di Fusione**

- A. In subordine, e nella sola ipotesi di mancata approvazione della clausola integrativa del Progetto di Fusione relativa all'emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati ed all'aumento del capitale sociale ivi previsti – pur nel permanere delle già evidenziate ragioni di convenienza per la Società e delle finalità strategiche dell'operazione di Fusione – in ossequio agli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di Fusione, il Consiglio di Amministrazione si vede tenuto a proporVi – in assenza di approvazione da parte dell'Assemblea dello strumento finanziario di cui sopra – l'eventuale revoca della deliberazione di approvazione del Progetto di Fusione adottata dall'Assemblea straordinaria di Atlantia in data 30 aprile 2013.

\* \* \*

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Atlantia S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:*

- (i) *vista la clausola integrativa del progetto di fusione per incorporazione di Gemina S.p.A. in Atlantia S.p.A., iscritto al Registro delle Imprese di Roma in data 18 marzo 2013, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet delle società in data 28 giugno 2013, iscritta al Registro delle Imprese di Roma in data 2 luglio 2013;*
- (ii) *esaminato il regolamento dei diritti di assegnazione condizionati accluso alla clausola integrativa indicata sub (i);*
- (iii) *esaminato l'addendum alla relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del Codice Civile;*
- (iv) *preso atto dell'integrazione, da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. quale esperto nominato ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile dal Tribunale di Roma, della propria relazione;*

(v) preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Atlantia S.p.A. è pari ad Euro 661.827.592,00 i.v., suddiviso in n. 661.827.592 da nominali Euro 1,00 cadauna ed è interamente sottoscritto e versato;

**DELIBERA**

1. di approvare la clausola integrativa del progetto di fusione iscritta ai sensi di legge in data 2 luglio 2013 e allegata al presente verbale;
2. di approvare, per l'effetto, l'emissione di massimi n. 164.025.376 diritti di assegnazione condizionati (i "**Diritti di Assegnazione Condizionati**"), da assegnare gratuitamente ai possessori di azioni ordinarie e di risparmio Gemina che ricevano in concambio azioni Atlantia alla data di efficacia della fusione, nel rapporto di n. 1 Diritto di Assegnazione Condizionato per ogni azione Atlantia assegnata in concambio ai predetti azionisti Gemina, contestualmente all'emissione delle azioni al servizio del concambio della fusione, ed il relativo "Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013";
3. di approvare il contestuale aumento del capitale sociale della società incorporante Atlantia S.p.A. destinato irrevocabilmente al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati, per un ammontare nominale massimo di Euro 18.455.815,00, mediante emissione di massime n. 18.455.815 azioni ordinarie Atlantia con valore nominale pari a Euro 1,00 per azione ("**Azioni di Compendio**"), ottenuto come differenza tra:
  - a. il numero massimo di azioni Atlantia che sarebbero state emesse a servizio del rapporto di cambio qualora quest'ultimo fosse stato calcolato come rapporto tra (aa) il prezzo di chiusura delle azioni Atlantia alla data del 7 marzo 2013 (data immediatamente antecedente a quella di determinazione del rapporto di cambio) pari a Euro 12,74, al netto del saldo dividendi di Euro 0,391 distribuito da Atlantia nel maggio 2013 e dell'importo di Euro 810.000.000,00 ripartito per ciascuna azione Atlantia in circolazione alla data del 7 marzo 2013, e (bb) un prezzo per azione Gemina pari a Euro 1,372, determinato quale rapporto tra (i) il prezzo di chiusura delle Azioni Atlantia alla data del 7 marzo 2013 pari a Euro 12,74, al netto del saldo dividendi di Euro 0,391 distribuito da Atlantia nel maggio 2013, e (ii) il corrispondente numero di azioni Gemina da concambiare in azioni Atlantia ai sensi del rapporto di cambio (corrispondente a 9); e
  - b. il numero massimo di azioni Atlantia da emettere alla data di efficacia della fusione a servizio del rapporto di cambio definito nel progetto di fusione, ovvero n. 164.025.376;e, contestualmente all'attribuzione dei Diritti di Assegnazione Condizionati, la costituzione di una riserva indisponibile e non distribuibile a patrimonio netto per ammontare corrispondente al valore nominale del numero massimo di Azioni di Compendio da emettersi al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati al fine di coprire la liberazione del numero definitivo di Azioni di Compendio che dovranno emettersi al verificarsi delle condizioni di assegnazione, ai sensi del "Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013".

In applicazione della formula che precede, il rapporto di assegnazione massimo – pari al rapporto tra il numero massimo di Azioni di Compendio oggetto di assegnazione al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati e il numero di Diritti di Assegnazione Condizionati oggetto di emissione da parte di Atlantia alla data di efficacia della

*fusione – è determinato in 0,1125 azione ordinaria Atlantia di nuova emissione ogni Diritto di Assegnazione Condizionato.*

*Resta inteso che l'aumento di capitale - ivi inclusa la determinazione della misura esatta dell'aumento di capitale, del numero definitivo delle Azioni di Compendio oggetto di emissione e conseguentemente del rapporto di assegnazione definitivo - verrà eseguito in applicazione del, e ai termini e condizioni previsti nel, "Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013".*

*Resta altresì inteso che le Azioni di Compendio che, al ricorrere delle condizioni di assegnazione ai termini del relativo Regolamento (ferme restando le facoltà ivi previste), e nella misura ivi prevista, verranno emesse e assegnate ai portatori dei Diritti di Assegnazione Condizionati, avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di assegnazione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione a tale data;*

- 4. di adottare, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso terzi, lo statuto sociale allegato all'integrazione del progetto di fusione sub "C";*
- 5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente, Borsa Italiana S.p.A. e/o Consob, ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società;*
- 6. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione e alla emissione e quotazione dei Diritti di Assegnazione Condizionati, secondo le modalità e nei termini previsti nella clausola integrativa del progetto di fusione iscritta al Registro delle Imprese di Roma in data 2 luglio 2013, oltre che nella presente deliberazione e quindi, senza limitazione alcuna, per:
  - (i) stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del progetto di fusione;*
  - (ii) integrare ed emendare, in sede di stipula dell'atto di fusione, le espressioni numeriche contenute nell'articolo 6 dello Statuto di Atlantia S.p.A., in applicazione dei criteri individuati dal progetto di fusione e dalla relativa clausola integrativa iscritta al Registro delle Imprese di Roma in data 2 luglio 2013;*
  - (iii) predisporre e sottoscrivere tutta la documentazione richiesta dalle norme di legge e regolamentari applicabili ai fini dell'emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati e della procedura di ammissione a quotazione degli stessi presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. o altro mercato regolamentato;*
  - (iv) provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle**

*competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione.”*

\*\*\*

In subordine, nella sola ipotesi di mancata approvazione della proposta di deliberazione sul punto 1) all'Ordine del Giorno ed in applicazione dell'Addendum all'Accordo di Fusione che prevede, in caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria di tale punto, l'impegno a sottoporre all'Assemblea la eventuale revoca della deliberazione di fusione assunta il 30 aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Atlantia S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, preso atto della mancata approvazione del punto 1) all'Ordine del Giorno*

**DELIBERA**

*di revocare la deliberazione di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Gemina S.p.A. in Atlantia S.p.A. adottata in data 30 aprile 2013.”*

\*\*\*

**ALLEGATI:**

A. Integrazione del Progetto di Fusione, comprensiva, *inter alia*, dello statuto di Atlantia *post* Fusione *sub* “C” e del “Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013”.

\*\*\*

Roma, 8 luglio 2013

**Atlantia S.p.A.**

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Cerchiai